

**STRATEGIE DELLA BANCA PER L'ESECUZIONE E LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO E LA VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI (EXECUTION E TRANSMISSION POLICY)****1. Premessa**

Le disposizioni vigenti emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia in materia di servizi di investimento in attuazione della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), nonché in attuazione del TUF, accrescono la trasparenza dei mercati finanziari e, soprattutto, la tutela del cliente della Banca (investitore).

In sintesi, l'obiettivo del Framework regolamentare è normare un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano in ogni tempo salvaguardate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero con maggiore semplicità e alle stesse condizioni in tutti gli Stati dell'Unione.

Al riguardo:

- l'esecuzione degli ordini consiste nell'incarico conferito dal cliente alla Banca di acquistare o vendere strumenti finanziari in una delle sedi di esecuzione degli ordini previste dalla normativa e scelte dalla Banca (negoziatore per conto proprio, mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), sistemi organizzati di negoziazione (OTF) e internalizzatori sistematici);
- la trasmissione degli ordini consiste nell'incarico conferito dal cliente alla Banca (soggetto raccogliatore dell'ordine) di acquistare o vendere strumenti finanziari attraverso un altro intermediario finanziario (soggetto negoziatore) diverso dalla Banca fra quelli previsti dalla normativa (altre banche e/o altri intermediari autorizzati) e scelti dalla stessa Banca.

Pertanto, nel rispetto della citata normativa, la Banca deve definire:

- a) **una strategia di esecuzione (execution policy)**, ovvero scegliere per ciascuna categoria di strumenti finanziari le sedi di esecuzione che consentono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente (*best execution*);
- b) **una strategia di trasmissione (transmission policy)**, ovvero scegliere per ciascuna categoria di strumenti finanziari i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate dai medesimi al fine di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente (*best execution*).

Le sedi di esecuzione, ai sensi del titolo I, art. 4 della Direttiva 2014/65/UE, possono consistere in:

- **un mercato regolamentato**. Sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della Direttiva suddetta;
- **un sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facilities - MTF)**. Sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della Direttiva suddetta;
- **un sistema organizzato di negoziazione (Organised Trading Facilities - OTF)**. Sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della suddetta Direttiva.
- **un internalizzatore sistematico**. Un'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate dall'impresa di investimento per proprio conto mediante esecuzione degli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura sia per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dall'impresa di investimento in relazione al totale delle negoziazioni dell'impresa di investimento sullo strumento finanziario specifico, oppure per dimensioni delle negoziazioni OTC svolta dall'impresa di investimento in relazione al totale delle negoziazioni nell'Unione sullo strumento finanziario specifico. La definizione di internalizzatore sistematico si applica solamente quando sono superati i limiti prefissati in relazione al modo frequente e sistematico e al modo sostanziale o quando un'impresa di investimento sceglie di partecipare al regime degli internalizzatori sistematici;
- **un negoziatore per conto proprio**. Tale sede si identifica con la medesima Banca nel caso in cui quest'ultima esegua gli ordini del cliente di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta con il cliente stesso e al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

In sintesi, la Banca deve:

- a) **individuare le sedi di esecuzione/trasmissione degli ordini** nel rispetto dei criteri disciplinati dalla normativa. In particolare, nell'effettuare tale individuazione, la Banca per ciascuna delle classi di strumenti finanziari definiti dalla normativa:
  - valuta i fattori di esecuzione indicati dalla normativa stessa, sia quantitativi (prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni e natura dell'ordine o qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione) che qualitativi (schemi di clearing e interruptori di circuito) al fine di assicurare in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente;
  - definisce la priorità da attribuire ai predetti fattori con riferimento ai criteri disciplinati dalla normativa (caratteristiche del cliente e classificazione dello stesso in una delle categorie previste, caratteristiche dell'ordine del cliente, caratteristiche degli strumenti finanziari e caratteristiche delle sedi di esecuzione);
- b) **orientare gli ordini impartiti dal cliente verso una delle sedi di esecuzione/trasmissione** precedentemente individuate, nel rispetto dei criteri descritti nel precedente punto a) in modo da ottenere il miglior risultato possibile per il cliente;
- c) **definire l'informativa** da rendere al cliente in merito alle strategie di esecuzione/trasmissione adottate dalla stessa Banca;
- d) **ricevere dal cliente**, prima della prestazione dei servizi di investimento, il consenso alla strategia di esecuzione, nonché il consenso all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

**2. Execution policy****2.1. Individuazione delle sedi di esecuzione degli ordini**

L'individuazione delle sedi di esecuzione che consentono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente, è stata effettuata dalla Banca del Lazio (di seguito "Banca") tenendo conto dell'importanza attribuita ai fattori di esecuzione, importanza definita

nel rispetto dei criteri al riguardo disciplinati dalla normativa (caratteristiche del cliente e classificazione dello stesso in una delle categorie previste, caratteristiche dell'ordine del cliente, caratteristiche degli strumenti finanziari e caratteristiche delle sedi di esecuzione).

I fattori considerati dalla Banca vengono di seguito descritti in ordine di importanza decrescente

#### **Fattori quantitativi**

- 1) migliore combinazione tra il prezzo e tutti i costi (costi di accesso, costi di *clearing* e *settlement*, costi pagati a soggetti terzi, oneri fiscali, commissioni dell'intermediario) da sostenere dal cliente per l'esecuzione dell'ordine (**total consideration**);
- 2) maggior probabilità di esecuzione e regolamento delle operazioni concernenti gli strumenti finanziari (**liquidità della sede di esecuzione**). Al riguardo, sono stati valutati i volumi e la frequenza degli ordini nelle sedi di esecuzione individuate;
- 3) minor tempo possibile per realizzare e regolare l'operazione (**rapidità di esecuzione e regolamento**).

#### **Fattori qualitativi**

- 1) Schemi di clearing:  
Meccanismi che permettono alle Banche e alle istituzioni finanziarie, che aderiscono ad una camera di compensazione, di regolare tra loro i rapporti di dare e avere generati da transazioni finanziarie effettuate sui mercati o da scambi di denaro tra intermediari. La camera di compensazione, all'interno dei mercati finanziari, si pone come controparte speculare di tutti i contratti stipulati, con la finalità di limitare il rischio di inadempimento delle transazioni.
- 2) Interruttori di circuito  
Meccanismi che le sedi di negoziazione sono tenute ad attuare in conformità dell'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva MiFID al fine di sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni qualora si registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario.

Quando l'impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. (Art. 27, Sez. 2, Capo II, Titolo II, Direttiva 2014/65/UE)

## **2.2. Sedi di esecuzione degli ordini impartiti dal cliente alla banca**

Si riportano di seguito, per tipologia di strumenti finanziari, le sedi di esecuzione individuate dalla Banca in applicazione dei criteri descritti al precedente paragrafo 2.1, verso le quali la Banca orienta gli ordini di esecuzione impartiti dal cliente.

### **2.2.1. Obbligazioni non quotate sul mercato regolamentare telematico "MOT" e non trattate dal sistema elettronico di raccolta ordini di Banca Akros S.p.A. (c.d. SABE)**

Gli ordini impartiti dal cliente alla Banca, tramite le filiali della Banca stessa, per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da obbligazioni non quotate sul mercato regolamentare telematico "MOT" e non trattate nel sistema di raccolta ordini di Banca Akros descritto al successivo punto 3.2.3, possono essere eseguiti dalla Banca quale negoziatore per conto proprio in contropartita con il cliente e cioè al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

L'eventuale esecuzione in contropartita diretta avrà luogo solo dopo che la Banca avrà valutato la natura dello strumento finanziario oggetto della transazione, in relazione alle sue caratteristiche e alla sua liquidità.

L'orientamento della Banca di eseguire gli ordini quale negoziatore per conto proprio è connesso alla capacità della Banca di assicurare una maggiore rapidità e probabilità di esecuzione degli ordini in quanto attualmente non sono presenti altre sedi di esecuzione in grado di garantire analoghi livelli di liquidità.

I prezzi dei predetti strumenti finanziari vengono determinati dalla Banca con riferimento a definite variabili:

- a) le quotazioni, qualora disponibili, presenti su piattaforme di scambio per gli investitori istituzionali;
- b) la commissione standard da applicare al cliente prevista nel contratto di negoziazione;
- c) il merito creditizio e il settore dell'emittente;
- d) la remunerazione dell'obbligazione;
- e) la durata del titolo;
- f) i tassi di interesse quotati sui mercati;
- g) la liquidità degli strumenti finanziari.

#### *Obbligazioni emesse dalla Banca Popolare del Lazio*

Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della Banca Popolare del Lazio stessa, per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da obbligazioni emesse dalla stessa Banca, successivamente al periodo di sottoscrizione, qualora non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, vengono eseguiti dalla Banca quale negoziatore per conto proprio in contropartita con il cliente.

L'orientamento della Banca di eseguire gli ordini quale negoziatore per conto proprio è connesso alla capacità della Banca stessa di assicurare una maggiore rapidità e probabilità di esecuzione degli ordini.

Per la definizione dei prezzi dei predetti strumenti viene utilizzato il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa, considerando diverse variabili come la durata del titolo, la sua remunerazione ed un margine aggiuntivo sui tassi di interesse utilizzati nel calcolo. Per la definizione di tali tassi viene presa come riferimento la curva dei rendimenti degli emittenti bancari con merito creditizio BBB a cui viene applicato un ulteriore moltiplicatore prudenziale espressione del rischio emittente. Tali tassi vengono utilizzati per la definizione dei prezzi in lettera e denaro in relazione alle diverse durate delle obbligazioni. Per la definizione del prezzo in denaro si provvederà a considerare uno spread tale per cui la differenza con il prezzo lettera sarà al più pari a 2 punti percentuali.

## **3. Trasmission policy**

### **3.1. Individuazione delle sedi alle quali trasmettere gli ordini**

L'individuazione delle sedi (soggetti negoziatori) alle quali trasmettere gli ordini impartiti dal cliente alla Banca, al fine di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente stesso, è stata effettuata dalla stessa Banca con riferimento alle strategie di esecuzione

degli ordini adottate dai citati soggetti negozianti ed in particolare con riferimento ai fattori di esecuzione ritenuti prioritari o maggiormente importanti dalla stessa Banca nell'ambito delle predette strategie.

In sintesi, la Banca ha individuato i soggetti negozianti fra quelli che, nell'ambito delle proprie strategie di esecuzione, attribuiscono ai fattori di esecuzione la stessa importanza attribuita dalla Banca. Inoltre, la Banca verifica quali dei criteri disciplinati dalla normativa (caratteristiche del cliente e classificazione dello stesso in una delle categorie previste; caratteristiche dell'ordine del cliente; caratteristiche degli strumenti finanziari e caratteristiche delle sedi di esecuzione) sono stati adottati dal soggetto negoziante per definire l'importanza dei citati fattori e se tali criteri sono conformi a quelli assunti dalla Banca stessa.

In particolare, i fattori considerati dalla Banca per individuare i soggetti negozianti degli ordini vengono di seguito riportati:

#### Fattori quantitativi

- migliore combinazione tra il prezzo e tutti i costi (costi di accesso, costi di *clearing* e *settlement*, costi pagati a soggetti terzi, oneri fiscali, commissioni dell'intermediario) da sostenere dal cliente per l'esecuzione dell'ordine (**total consideration**);
- maggior probabilità di esecuzione e regolamento delle operazioni concernenti gli strumenti finanziari (**liquidità della sede di esecuzione**). Al riguardo, sono stati valutati i volumi e la frequenza degli ordini nelle sedi di esecuzione sulle quali il soggetto negoziante esegue gli ordini, nonché il numero di sedi di esecuzione o di altri intermediari (*brokers*) di cui si avvale il soggetto negoziante scelto;
- minor tempo possibile per realizzare e regolare l'operazione (**rapidità di esecuzione e regolamento**). Al riguardo, l'accesso diretto sulla sede di esecuzione è stata considerata la modalità di esecuzione che permette di eseguire l'ordine nel minor tempo.

#### Fattori qualitativi

- 1) Schemi di clearing:  
Meccanismi che permettono alle Banche e alle istituzioni finanziarie, che aderiscono ad una camera di compensazione, di regolare tra loro i rapporti di dare e avere generati da transazioni finanziarie effettuate sui mercati o da scambi di denaro tra intermediari. La camera di compensazione, all'interno dei mercati finanziari, si pone come controparte speculare di tutti i contratti stipulati, con la finalità di limitare il rischio di inadempimento delle transazioni.
- 2) Interruttori di circuito  
Meccanismi che le sedi di negoziazione sono tenute ad attuare in conformità dell'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva MiFID al fine di sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni qualora si registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario.

In tale contesto la Banca si limita, comunque, ad indirizzare gli ordini al soggetto negoziante così come ricevuti dal cliente. Inoltre, la Banca verifica la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti negozianti.

### 3.2. Sedi alle quali trasmettere gli ordini

Si riportano di seguito, per tipologia di strumenti finanziari, le sedi di trasmissione ovvero i soggetti negozianti individuati dalla Banca in applicazione dei criteri descritti al precedente paragrafo 3.1, verso i quali la Banca orienta gli ordini di trasmissione impartiti dal cliente.

#### 3.2.1. Azioni italiane, titoli di Stato, obbligazioni, *warrants*, *covered warrants*, ETF, ETF strutturati ed ETC

Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della Banca stessa oppure tramite piattaforma di trading on-line, per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari quotati nei relativi mercati regolamentati (azioni italiane, titoli di Stato, obbligazioni domestiche, *warrants*, *covered warrants*, ETF, ETF strutturati ed ETC) vengono trasmessi al soggetto negoziante FINSUD SIM SpA.

L'orientamento della Banca di eseguire gli ordini di trasmissione impartiti dal cliente tramite il soggetto negoziante FINSUD SIM SpA è da riconnettere all'affidabilità della strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla stessa società. Ciò considerato che la FINSUD SIM SpA è aderente ai mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana e sui quali vengono eseguiti gli ordini trasmessi dalla Banca (MTA, MTAX, Mercato Espandi, TAH, SeDex, ETF Plus e MOT). Tali mercati garantiscono il miglior risultato possibile per il cliente (*best execution*) rispetto ad altre sedi.

Il suddetto intermediario risulta partecipato dalla Banca in maniera non rilevante (5,29% del capitale sociale).

#### 3.2.2. Azioni estere quotate su mercati regolamentati

Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della Banca stessa oppure tramite piattaforma di trading on-line, per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da azioni estere quotate sui mercati regolamentati, vengono trasmessi al soggetto negoziante ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A. (ICBPI S.p.A.).

L'orientamento della Banca di eseguire gli ordini di trasmissione su azioni estere impartiti dal cliente tramite il soggetto negoziante ICBPI S.p.A. è da riconnettere all'affidabilità della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottata dalla stessa società.

ICBPI S.p.A., tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli strumenti finanziari delle sedi di esecuzione su cui i diversi strumenti finanziari sono prevalentemente negoziati, applica due diverse strategie di trasmissione:

- per le azioni quotate sui mercati dei paesi Europei, del Canada e del Far East, nonché per gli strumenti derivati trattati sui mercati esteri, è stata adottata una strategia di trasmissione "statica", cioè gli ordini vengono trasmessi ai *brokers* impartendo istruzioni specifiche sulle sedi di esecuzione (il "mercato di riferimento"), che per le loro caratteristiche possono garantire in modo duraturo la "*best execution*";
- per le azioni quotate sui mercati USA è stata adottata una strategia di trasmissione "dinamica", cioè gli ordini vengono trasmessi ai *brokers* che, in base alla regolamentazione vigente su quei mercati, decidono di volta in volta quale sia la sede di esecuzione che consente di ottenere il miglior risultato.

#### 3.2.3. Azioni emesse dalla Banca Popolare del Lazio, ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf

Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della Banca stessa oppure tramite piattaforma di trading on-line, per l'acquisto o la vendita di azioni emesse dalla Banca Popolare del Lazio, vengono trasmessi al sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf, mercato "order driven segment azionario". Da parte della Banca è stata definita la seguente gerarchia dei fattori di esecuzione. (i) Probabilità di esecuzione; (ii) Rapidità di esecuzione; (iii) Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration); (iv) Probabilità di regolamento; (v) Natura dell'ordine; (vi) Dimensione dell'ordine.

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione, pertanto, è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela retail primaria importanza alla total consideration.

Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

Per detti strumenti finanziari, tra i fattori di esecuzione, è stata attribuita maggiore importanza alla probabilità di esecuzione.

Il soggetto negoziatore è Banca Akros S.p.A.

Il predetto negoziatore è in grado di accedere direttamente al mercato di riferimento, assicurando rapidità di trasmissione dell'ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Le negoziazioni delle azioni della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A sul mercato Hi-Mtf, segmento " Orden Driven" ( O.D.) avvengono in "fase d'asta", attraverso l'abbinamento automatico degli Ordini al Prezzo teorico d'asta, secondo il calendario di negoziazione stabilito da Hi-MtF Sim Spa e per quanto riguarda la liquidazione secondo il calendario Target. I calendari sono pubblicati sul sito internet di Hi-Mtf Sim Spa ([www.himtf.com](http://www.himtf.com)). Eventuali deroghe al calendario di negoziazione saranno tempestivamente comunicate da Hi-Mtf S.p.A agli aderenti diretti (nel caso specifico Banca Akros S.p.A.) e pubblicate sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. ([www.himtf.com](http://www.himtf.com)).

Il prezzo d'asta è il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase d'asta della giornata di negoziazione ed è pubblicato nella Scheda informativa del Mercato sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. ([www.himtf.com](http://www.himtf.com)).

Il prezzo d'asta non coincide necessariamente con il prezzo di riferimento

Il lotto minimo, inteso come la quantità minima di ciascun Ordine e suoi multipli è di n. 1 azione.

Hi-Mtf Sim S.p.A., può modificare il lotto minimo attraverso apposita comunicazione, nella quale verrà fornita adeguata evidenza della data dalla quale decoreranno i nuovi lotti di negoziazione, pubblicata sul predetto sito internet.

I prezzi degli Ordini possono variare per valori pari o multipli di 0,0100 (Tick).

Il Prezzo di riferimento è il prezzo al quale sono applicati i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo d'asta.

I limiti di inserimento degli ordini e di validazione del Prezzo teorico d'asta sono definiti come percentuali del Prezzo di riferimento. I limiti sono pubblicati d Hi-Mt sul sito internet ([www.himtf.com](http://www.himtf.com)).

In fase di avvio delle negoziazioni il prezzo di riferimento coincide con il prezzo di avvio delle negoziazioni ed è pubblicato sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. ([www.himtf.com](http://www.himtf.com)).

La determinazione del prezzo cui abbinare gli ordini di acquisto e di vendita avviene secondo le regole di "asta a chiamata" che prevede la fissazione del prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di azioni. Nel caso in cui questa condizione non risulti soddisfatta in modo univoco si applicano in sequenza le seguenti regole:

- Prima regola: il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile la maggior quantità di titoli;
- Seconda regola: a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, è il prezzo che produce il minor sbilancio (quantitativo non incrociabile di titoli corrispondenti alle proposte di negoziazione aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo di conclusione dei contratti);
- Terza regola: a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio, è il prezzo più prossimo all'ultimo prezzo ufficiale.
- Quarta regola: a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio e con prezzi equidistanti dall'ultimo prezzo ufficiale, è il prezzo maggiore tra i due equidistanti.

Il segmento "Order Driven Azionario" del Mercato prevede le seguenti fasi ed orari:

Inserimento ordini:

- dal lunedì al giovedì: dalle h. 9.00 alle h. 17.30;
- venerdì dalle h. 9.00 alle h. 11.45.

Fase asta settimanale:

- venerdì dalle h. 11,46 alle h. 12,00

Nel caso in cui la giornata di asta settimanale coincida con una festività prevista dal calendario di negoziazione del segmento del mercato, la fase d'asta viene anticipata al precedente giorno lavorativo.

Gli Ordini possono essere immessi solo "a prezzo limitato".

Gli Ordini possono essere specificati con le seguenti modalità di esecuzione:

- "valido solo asta": l'Ordine può essere inserito solo il giorno d'asta e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo indicato; l'eventuale saldo residuo viene cancellato al termine dell'asta;
- "valido sino a data": l'Ordine viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo indicato; l'eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o fino a revoca da parte dell'Aderente Diretto.

L'Ordine immesso con modalità "valido sino a data" dovrà avere come data termine validità un giorno d'asta.

Le negoziazioni avvengono al loro prezzo unitario.

Gli ordini conferiti mantengono la priorità temporale e non sono modificabili ma unicamente revocabili fino all'orario di chiusura dell'asta.

La conclusione dei contratti per ciascuno strumento finanziario avviene, per le quantità disponibili, seguendo il criterio di priorità temporale determinato dall'orario di immissione.

### 3.2.4. Obbligazioni non quotate sul mercato regolamentare telematico "MOT" e trattate in una o più sedi di esecuzione gestite dal sistema elettronico di raccolta ordini di BANCA AKROS S.p.A. (c.d. SABE)

Gli ordini impartiti dal cliente alla Banca, tramite le filiali della Banca stessa, per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da obbligazioni non quotate sul mercato regolamentato telematico "MOT" e trattate in una o più sedi di esecuzione gestite dal sistema elettronico di raccolta ordini, denominato SABE, vengono trasmessi al soggetto negoziatore BANCA AKROS S.p.A.

La scelta della Banca di eseguire gli ordini di trasmissione impartiti dal cliente tramite BANCA AKROS S.p.A. è motivato dall'adozione di quest'ultimo di un sistema elettronico di raccolta ordini (SABE), in grado di ottenere il miglior risultato possibile in modalità "dinamica" (*best execution* "dinamica"). Tale strategia di esecuzione consente alla Banca di ottenere per il cliente finale condizioni di esecuzione convenienti economicamente ed efficienti sotto un profilo operativo. Nella determinazione del miglior risultato possibile per il cliente, SABE tiene conto del prezzo dell'obbligazione, dei costi annessi e della rapidità/probabilità di esecuzione. Il sistema elettronico di raccolta indirizza gli ordini su differenti canali di esecuzione rappresentati, oltre che dai mercati regolamentati, dai *multilateral trading facility* (ETLX, HiMTF, ExtraMOT, BondVision) e dai *market maker* OTC (Banca Akros, Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Commerzbank, DeutscheBank, Hypo-Vereinsbank, ING, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, RoyalBank of Canada, Toronto DominionBank, UBS, ZürcherKantonalBank). Infine, tramite SABE, Banca Akros può ricorrere alla negoziazione in conto proprio nei casi in cui altri *market makers* non selezionati esprimano quotazioni migliori rispetto alle altre sedi di esecuzione e queste non accettino l'esecuzione stessa.

#### **4. Istruzioni specifiche impartite dal cliente**

Nei casi in cui il cliente impartisca alla Banca istruzioni specifiche per l'esecuzione degli ordini, ciò potrebbe impedire, relativamente agli elementi oggetto delle istruzioni, la scelta di una delle sedi di esecuzione e di trasmissione descritte nei precedenti paragrafi 2.2 e 3.2. In tale contesto, la Banca non garantisce il miglior risultato possibile per il cliente (*best execution*).

#### **5. Riesame delle strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini**

Come definito dall'art. 65 par. 7 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017, la Banca controlla a cadenza regolare l'efficacia della politica stabilita e, in particolare, controlla la qualità dell'esecuzione delle entità in essa indicate e, laddove opportuno, pone rimedio a eventuali carenze. La Banca riesamina almeno una volta all'anno la politica e le disposizioni. Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante che influisce sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. La Banca valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l'ipotesi di apportare modifiche alle sedi di esecuzione o alle entità sulle quali fa significativo affidamento per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori. Una modifica rilevante è un evento significativo che potrebbe influire sui parametri dell'esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prezzo, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine.

Le modifiche rilevanti in ordine alla scelta delle sedi di esecuzione degli ordini del cliente vengono comunicate tempestivamente dalla Banca al cliente stesso.

#### **6. Disponibilità del documento di sintesi sulla strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini impartiti dal cliente**

Gli aggiornamenti del presente documento, oltre ad essere consegnati al cliente in occasione della prima operazione che lo stesso effettuerà con la Banca, saranno disponibili presso la Direzione Generale e tutte le filiali della Banca, alle quali il cliente può rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottate dalla Banca.

Inoltre, il predetto documento e le relative integrazioni e modificazioni vengono pubblicate nel sito internet della Banca ([www.bplazio.it](http://www.bplazio.it)).

#### **7. Obblighi di informativa nei confronti della clientela**

Le nuove disposizioni normative del Framework MiFID II (Regolamento Delegato (UE) 575/2017 e Regolamento Delegato (UE) 576/2017) obbligano la Banca a predisporre documenti di informativa periodica al cliente:

##### **a) Report sulle prime 5 sedi di esecuzione/broker utilizzati da Banca Popolare del Lazio**

In linea con il Regolamento Delegato (UE) 576/2017, la Banca pubblica informazioni circa gli ordini dei clienti eseguiti nelle prime 5 sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, Market Maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei soggetti citati.

Il Report sulle prime 5 sedi di esecuzione/broker è pubblicato con frequenza annuale, entro il mese di aprile dell'anno successivo al periodo di valutazione.

La Banca pubblica sul proprio sito internet le informazioni previste dal Regolamento Delegato (UE) 3337/2016, in un formato elettronico a lettura automatica che permetta il download.

Il Regolamento Delegato (UE) 576/2017 definisce il contenuto e le modalità di rappresentazione delle informazioni oggetto di reporting. Il Report deve contenere le seguenti informazioni distinte per classe di strumento finanziario e tipologia cliente:

- Volume Negoziato,
- Ordini Eseguiti,
- Percentuali ordini passivi (iscritti nel book di negoziazione che ha fornito liquidità),
- Percentuali ordini aggressivi (iscritti nel book di negoziazione che ha assorbito liquidità),
- Percentuali ordini orientati (ordini in cui il cliente, prima dell'esecuzione dell'ordine, ha indicato una specifica sede di esecuzione)

##### **b) Report sulla qualità dell'esecuzione per l'operatività per cui Banca Popolare del Lazio si configura come Liquidity Provider**

Coerentemente con il Regolamento Delegato (UE) 575/2017 la Banca, operando come Liquidity Provider, predispone la pubblicazione, con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti la qualità dell'esecuzione delle transazioni per le tipologie di prodotto per cui si verifica tale configurazione.

Il Regolamento Delegato (UE) 575/2017 definisce il contenuto e le modalità di rappresentazione delle informazioni oggetto di reporting. Il Report deve contenere le seguenti informazioni:

- Sede di esecuzione;
- Strumento finanziario: informazioni oggetto di pubblicazione riguardano (i) denominazione e codice identificativo del prodotto (ii) classificazione strumento, (iii) valuta;
- Prezzi: le informazioni sui prezzi vengono suddivise per: (i) Pubblicazioni infra-giornaliere e (ii) Pubblicazioni giornaliere;
- Costi: Le componenti di costo includono: (i) commissioni di esecuzione); (ii) commissione per l'immissione e la modifica degli ordini; (i) commissioni per l'accesso ai dati di mercato (iv) eventuali commissioni per la compensazione e il regolamento;
- Probabilità di esecuzione;
- Altre informazioni.